

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 49 del 5 febbraio 2018

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" ed in particolare l'art. 10, comma 1, e 26, comma 4;

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113, Regolamento recante lo "Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo" ed in particolare l'art. 19;

Vista la Convenzione stipulata in data 20 gennaio 2016 tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (d'ora in poi "AICS");

Vista, altresì, la Delibera del Comitato Congiunto n. 80 del 28 luglio 2016 contenente l'approvazione delle "Condizioni e modalità per l'affidamento di progetti di aiuto umanitario sul canale bilaterale a soggetti non profit (art. 19 del D.M. 113/2015 "Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo"): primissima emergenza, emergenza ed interventi integrati di emergenza e sviluppo (LRRD - *Linking Relief, Rehabilitation and Development*)" (d'ora innanzi "Condizioni per l'affidamento di progetti di aiuto umanitario"), come successivamente modificate dalle Delibere del Comitato Congiunto n. 8 del 20 febbraio 2017 e n. 66 del 19 maggio 2017, nonché dalla Delibera del Direttore dell'AICS n. 49 del 27 luglio 2017;

Considerato che in data 29 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 302, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

Considerato che la richiamata Legge n. 205/ 2017, all'articolo 1, comma 284, ha abrogato l'articolo 18, comma 2, lettera e) del regolamento di cui al D.M. n. 113/2015, al comma 283, lettera b) ha modificato la Legge n. 125/2014, aggiungendo all'articolo 26, comma 4, i seguenti periodi: «I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese

effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 35, comma 18, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è svincolata in seguito all'approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa»";

Considerato che, per effetto delle anzidette modifiche legislative e al fine di evitare incertezze all'atto della loro applicazione, si rende opportuno e necessario adeguare le "Condizioni per l'affidamento di progetti di aiuto umanitario", di cui all'art. 19, del D.M. n. 113/2015 (e, in particolare, gli artt. 13 e 28 in tema di "Garanzia") alle previsioni di cui al recente intervento normativo, dettando al contempo le disposizioni all'uopo necessarie;

Considerato che si rende opportuno e necessario garantire snellezza e celerità nelle procedure per l'affidamento di progetti di aiuto umanitario, prevedendo modalità di finanziamento coerenti con quelle previste per le iniziative promosse dalle organizzazioni della società civile e dai soggetti senza finalità di lucro, anche al fine di evitare trattamenti differenziati con riferimento ad iniziative parimenti meritevoli e rispondenti agli interessi pubblici rientranti nella *mission* istituzionale dell'Agenzia;

Visto l'art. 35 delle suddette "Condizioni per l'affidamento di progetti di aiuto umanitario", che prevede che i relativi modelli allegati possono essere modificati mediante Delibera del Direttore dell'AICS;

Vista la documentazione proposta al Comitato Congiunto dal Direttore dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Delibera

Art. 1

- 1. L'approvazione della proposta di modifica delle ora denominate "Procedure per l'affidamento di progetti di aiuto umanitario ai soggetti non profit", che sostituiscono ad ogni effetto di legge le "Condizioni e modalità per l'affidamento di progetti di aiuto umanitario sul canale bilaterale a soggetti non profit (art. 19 del D.M. n. 113/2015 "Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo"): primissima emergenza, emergenza ed interventi integrati di emergenza e sviluppo (*LRRD Linking Relief, Rehabilitation and Development*)" di cui alla Delibera del Comitato Congiunto n. 80/2016, già modificata dalle delibere del Comitato Congiunto n. 8/2017 e n. 66/2017 nonché alla Delibera del Direttore AICS n. 49/2017.
- 2. Le procedure così come modificate dalla presente Delibera trovano applicazione con riferimento alle convenzioni relative a progetti di aiuto umanitario tra l'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo (sede centrale e sedi estere) e i soggetti non profit stipulate a partire dalla data di approvazione della presente Delibera. Pertanto, ogni riferimento contenuto negli allegati alle suddette "Condizioni per l'affidamento di progetti di aiuto umanitario" non ancora sottoscritti all'art. 18, comma 2, lettera e) del D.M. n. 113/2015 e alle previgenti modalità di finanziamento deve intendersi riferito rispettivamente all'art. 26, comma 4, Legge n. 125/2014, e alle modalità di finanziamento approvate con la presente Delibera.

3. Con successiva Delibera del Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo verranno conseguentemente adeguati gli allegati: "A. Modello *Call for Proposals*", "A7. Modello garanzia anticipo", "A8. Modello Disciplinare d'incarico" e "A10. Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti di aiuto umanitario".